

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI,
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DIGITALIZZAZIONE,
CONTROLLO DI GESTIONE***

N° 1191 del 18/07/2023

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETÀ CICO SRL DEL SERVIZIO DI CONVALIDA DELLE AUTOCLAVI DI LABORATORIO PRESENTI NELLE STRUTTURE LABORATORISTICHE DI ARTA ABRUZZO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. CIG ZDA3BF0E21
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Rita Aloisio

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

- la L.R. 64/98 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo, così come modificata dalla L.R. 27/2010;
- la DGR n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita la detta Agenzia con sede legale in Pescara;
- il Regolamento dell'ARTA approvato con DGR n. 689 del 30.09.2013;

PREMESSO CHE:

- presso i laboratori ARTA sono in dotazione alcune autoclavi, intese come sterilizzatori, le quali, in relazione al modo di funzionamento ed al loro volume, come tutti gli apparecchi a pressione di gas o vapore ed i generatori di vapore, sono soggette alla normativa prevista per le apparecchiature in pressione, la quale prevede controlli e manutenzioni periodiche;
- le autoclavi e tutte le apparecchiature a pressione sono costruite in conformità della direttiva comunitaria 97/23/CE recepita in Italia con D.L. 93 del 25.2.2000 e D.M. 329 del 1.12.2004 e sono sottoposte a particolari normative (vedi le EN 13060) e convalidate secondo la norma EN 17665 (ex EN 554) con dei test che si eseguono periodicamente così come si deve procedere a verificare che i parametri di sterilizzazione dichiarati dal fabbricante siano corretti;
- sono presenti normative mirate a stabilire i requisiti costruttivi delle macchine sterilizzatrici per dispositivi medici, la EN 285 e in seguito la EN 17665-2 che definisce i requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo di routine del processo di sterilizzazione a calore umido e che, parallelamente alle norme di costruzione, sono state emanate le normative atte a regolare il controllo sistematico e la convalida del processo di sterilizzazione, tra cui la UNI EN 17665-1 mentre per quanto riguarda la produzione e i controlli delle autoclavi di piccole dimensioni (< 54 litri), esiste la norma UNI EN 13060;
- la validazione dei processi di sterilizzazione, nel caso specifico dei laboratori dell'ARTA, dà preferenza al “ciclo standard” di sterilizzazione, basato soprattutto sull'osservanza dei parametri fisici (temperatura, pressione, tempo), dove per “Qualificazione fisica” di prestazione, come definita dalla norma UNI EN 17665-1, si intende una procedura volta a verificare la riproducibilità dei parametri fisici necessari alla sterilizzazione in ogni ciclo, entro limiti accettabili, tramite controlli periodici che consentono di garantire che i parametri fisici stabiliti vengano raggiunti dall'autoclave e mantenuti per tutto il tempo d'esposizione;
- per garantire che il processo continui a fornire risultati sicuri e sterili, l'autoclave deve essere conforme alle norme e agli standard stabiliti (EN 285 e ISO 17665). A tal fine, è necessario eseguire periodicamente la qualifica e la convalida dell'autoclave per dimostrare che sterilizzi entro i parametri qualificati, fornendo così apparecchiature e materiali completamente puliti e sterili.



- le norme tecniche di settore (in particolare ISO17665 e EN285) descrivono i requisiti che devono essere soddisfatti per garantire lo sviluppo, la convalida e il controllo del processo di sterilizzazione
- i requisiti per il test dell'autoclave dipendono dal Paese. In Europa, i cicli standardizzati corrispondono a 121 °C per 15 minuti o a 134 °C per 3 minuti.
- secondo quanto prescritto dalla suddetta normativa, la qualificazione di prestazione deve essere eseguita ad intervalli stabiliti;
- la qualifica prestazionale prevede l'analisi delle variabili di processo alle quali sono esposti i prodotti oggetto di sterilizzazione, per la valutazione nel rispetto della norma, e si esplica nelle seguenti prove: "Cicli di sterilizzazione a 121°C e a 134°C con carico di riferimento": vengono introdotte nella camera, in relazione al carico di riferimento, un numero di sonde di temperatura sufficienti alla mappatura termometrica della camera e sonde di temperatura e pressione. Il test viene eseguito almeno 3 volte al fine di verificare la ripetibilità della prova
- presso le strutture laboratoristiche ARTA sono presenti le seguenti autoclavi e le verifiche da effettuare sono di seguito specificate:

Autoclavi presenti presso il Distretto Provinciale ARTA di **Pescara** (n.2)

Tipologia	Codice interno	Costruttore	Modello	Numero di Serie
AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE	PE/BIO/31	PBI INTERNATIONAL	STEMATIC III	S/N: 11026LS / 13096
AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE	PE/BIO/259	STEELCO	VS13LD	S/N: 11962
L'unico test da verificare è il Ciclo di sterilizzazione a 121,0 °C e a 134,0 °C con carico di riferimento				

Autoclavi presenti presso il Distretto Provinciale ARTA di **Teramo** (n.2)

Tipologia	Codice interno	Costruttore	Modello	Numero di Serie
AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE	TE/BIO/102	TRADE RAYPA	AES-150	S/N: 37851
AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE	TE/BIO/40	FEDEGARI AUTOCLAVI SPA	L170 FVG/FVD serie N°1696	S/N: 7377
L'unico test da verificare è il Ciclo di sterilizzazione a 121,0 °C e a 134,0 °C con carico di riferimento				

Autoclavi presenti presso il Distretto Provinciale ARTA di **L'Aquila** (n.2)

Tipologia	Codice interno	Costruttore	Modello	Numero di Serie
AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE	AQ/BIO/59	ASAL SRL	770 VAPOR MATIC	S/N: 782
AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE	AQ/BIO/200	FEDEGARI AUTOCLAVI SPA	FVG 2	S/N: NBD301BC



L'unico test da verificare è il Ciclo di sterilizzazione a 121,0 °C e a 134,0 °C con carico di riferimento

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto per la fornitura del servizio di convalida per le autoclavi in uso presso i distretti;

CONSIDERATO che da esigenze dell'Agenzia si ritiene opportuno effettuare la fornitura per il periodo di 36 mesi;

DATO ATTO che, su designazione del Dirigente della Sezione Patrimonio, Acquisizione Beni e Servizi, Digitalizzazione, sono stati nominati:

- la D.ssa Rita Aloisio, quale responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.36/2023, dotata di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere;
- la D.ssa Rita Aloisio, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), ai sensi art.31 comma 1 dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023, in possesso di tutti i requisiti per ricoprire il ruolo;

VISTO

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, pubblicato nella G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12, entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023 secondo quanto stabilito dall'art.229;
- gli Allegati al D.Lgs.36/2023, che sostituiranno ogni altra fonte attuativa della precedente disciplina, cioè gli allegati al D. Lgs. n. 50/2016, le diciassette Linee Guida ANAC e i Regolamenti emanati in attuazione al codice;
- gli articoli 1-12 inseriti nel Titolo I, Parte I del Libro I del D.Lgs.36/2023 *“Principi generali”*;
- gli artt. 14 e 48 del D.Lgs. 36/2023 recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sottosoglia;
- l'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]”*;
- l'art. 17, comma 2 del d.lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure *“ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;



- l'art 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che le Stazioni Appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto di servizi per importi inferiori ad Euro 140.000,00);
- L'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce all'articolo 3 comma 1 lettera d) l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VISTO

- l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) secondo cui *"le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa"*;
- l'art.1 comma 1 del Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che dispone *"I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*;
- l'art. 1, comma 3 della citata Legge 135/2012, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* (legge di Bilancio 2019), che dispone l'obbligo dal 1° luglio 2007, per le amministrazioni pubbliche



di cui all'art.449 della stessa legge, di utilizzare le convenzioni Consip ovvero ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO CHE:

- l'importo del servizio in argomento è stato quantificato in € 9.312,00 al netto dell'IVA di legge;
- l'art 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 prevede che le Stazioni Appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto di servizi per importi inferiori ad € 140.000,00;
- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui l'Agenzia è tenuta a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;
- accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.
- la Trattativa Diretta sul mercato elettronico di Consip spa (MEPA), al quale si intende ricorrere per detta fornitura, possa rientrare nella modalità prescelta da codesta Amministrazione, riducendo la tempistica e permettendo procedure più immediate nella fornitura, come da esigenza dell'Arta;

RILEVATO CHE:

- da una ricerca svolta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che l'operatore economico CICO SRL rende disponibili il servizio oggetto del presente approvvigionamento corrispondente alle caratteristiche necessitate;
- il prezzo del servizio offerto dal suddetto operatore economico, pari ad € 9.132,00 al netto dell'IVA per il periodo di 36 mesi, risulta essere il più contenuto rispetto a quello proposto dagli altri fornitori presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- rilevato che l'art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che è necessario *"che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali..."*, è stato verificato che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- l'offerta (**Allegato 1**) presentata dal suddetto operatore economico su richiesta di ARTA risulta essere congrua e conveniente se raffrontata ai prezzi praticati nel mercato elettronico per analoga tipologia di prodotto, oltre che rispondente alle esigenze dell'Agenzia;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 alla fornitura del servizio della durata di 36 mesi di convalida delle autoclavi



presenti nelle strutture laboratoristiche dell'ARTA, con inoltro di trattativa diretta rivolta alla società CICO S.R.L. con sede in Via Vittoria Nenni, 16/20 – 60127 Ancona (AN)– Codice Fiscale 01420730424 – Partita IVA IT01420730424, abilitata al Bando “SERVIZI / Monitoraggio ambientale e sanitario” – Categoria “Servizi di monitoraggio e validazione per le strutture sanitarie e di ricerca” – CPV 85100000-0 (Servizi sanitari);

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di Euro 9.312,00 oltre IVA come di legge;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

ATTESO che il contratto stipulato sarà sottoposto, con le modalità e nei limiti di cui all'art.60 “Revisione prezzi” del D.Lgs.36/2023, a specifica clausola di revisione dei prezzi, attivabile al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operante nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;

CONSIDERATO CHE:

- per le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, l'articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'operatore economico affidatario ha provveduto a rendere apposita autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n.445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs.n. 36/2023, allegata al presente provvedimento (**Allegato 2**);
- l'articolo 52 del Codice prevede che la stazione appaltante verifichi le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno; si procederà nel caso specifico, trattandosi di fornitore che verrà sottoposto a qualifica e a successivo inserimento nell'elenco dei fornitori qualificati dell'Agenzia, alla verifica sul possesso dei requisiti dichiarati, tramite acquisizione dagli enti competenti della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt.94-98 del D.Lgs.36/2023 (Visura Registro delle Imprese, Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia, Anagrafe delle sanzioni amministrative fornita dal Ministero della Giustizia, Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate);
- che si provvederà alla stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa e si procederà, nel caso in cui in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, come previsto dall'art.52 comma 2 D.Lgs.36/2023, alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da Arta Abruzzo per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- l'operatore economico affidatario si obbliga al rispetto degli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come da documento acquisito agli atti (**Allegato 3**) con cui l'affidatario della presente fornitura comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche;
- è stata acquisita la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, dalla quale non risultano annotazioni, come da documento allegato (**Allegato 4**);



- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta CICO SRL tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo NAIL_37915196 con scadenza validità 06/08/2023 (**Allegato 5**);
- la suddetta società è in possesso di regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quale requisito professionale previsto dall'art. 100 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, (**Allegato 6**)

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

RITENUTO, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

V VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 20/01/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2023-2025;

DATO ATTO che, ai sensi della vigente normativa, con DGR n. 160 del 24/03/2023 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di Previsione A.R.T.A. 2023 – 2025;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 30/06/2023 di adozione del prima variazione al Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";

DATO ATTO che, pertanto, a decorrere dal 1° AGOSTO 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di provvedere, per la fornitura del servizio di cui trattasi, ad impegnare la somma complessiva di Euro 11.360,70 IVA inclusa al capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "ATTREZZATURE SANITARIE" del bilancio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli



obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dall'art.7 comma 4 del D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZDA3BF0E21**, che si allega alla presente (**Allegato 7**);

DATO ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DETERMINA

- 1) **DI RIPORTARE** tutto quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;
- 2) **DI DISPORRE** l'affidamento ex art.50 comma 1 lett b) del D.Lgs.26/2023, del servizio della durata di 36 mesi di convalida delle autoclavi in dotazione alle strutture laboratoristiche di ARTA Abruzzo tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), per un importo complessivo di Euro 11.360,64 IVA inclusa (Euro 9.312,00 oltre IVA come di legge al 22%) alla società CICO S.R.L. con sede in Via Vittoria Nenni, 16/20 – 60127 Ancona (AN)– Codice Fiscale 01420730424 – Partita IVA IT01420730424;
- 3) **DI PROCEDERE**, alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione, resa dall'operatore economico affidatario ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presedente della repubblica 28 dicembre 2000 n.445, circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs.n. 36/2023;
- 4) **DI NOMINARE**:
 - la D.ssa Rita Aloisio, quale responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo da svolgere, a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;
 - la D.ssa Rita Aloisio, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), ai sensi art.31 comma 1 dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023, in possesso di tutti i requisiti per ricoprire il ruolo;
- 5) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
- 6) **DI IMPEGNARE**, per la fornitura del servizio di cui trattasi, la somma complessiva di Euro 11.360,70 IVA inclusa al capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato **“ATTREZZATURE SANITARIE”** del bilancio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura;
- 8) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZDA3BF0E21**;



9) **DI DISPORRE** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

10) **DI DISPORRE** che ai sensi dell'art 23 del D. Lgs. 36/2023 venga assicurata la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di ARTA Abruzzo nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 33/2013.

Data, 18/07/2023

Il Dirigente della Sezione
SALCE DANTE CARLOS / ArubaPEC S.p.A.

